



COMUNE di NE

(Città Metropolitana di Genova)

ORDINANZA N. 07. DEL ...21.03.2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA CODIV-19 –

IL SINDACO

Con riferimento allo stato di emergenza sanitaria nazionale in atto;

Visti:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo, 4 marzo e 8 marzo 2020, recanti "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020 recanti "Ulteriori misure per il contenimento, il contrasto e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale";

Tenuto conto della necessità di garantire, nel rispetto delle disposizioni contenute nei provvedimenti elencati, che gli spostamenti individuali siano limitati alle sole motivazioni indifferibili ed urgenti elencate nei decreti sopra citati;

Ritenuto quindi opportuno, per le motivazioni indicate in premessa, di vietare la percorrenza di tutti i sentieri escursionistici del territorio comunale, compresi gli accessi agli stessi, tranne nei casi in cui la loro percorrenza si renda necessaria per raggiungere la propria abitazione, domicilio, residenza;

Ritenuto altresì doveroso disciplinare anche le uscite dalla propria abitazione per la gestione quotidiana degli animali domestici, che dovrà avvenire nelle immediate vicinanze di casa e per il tempo strettamente necessario al loro assolvimento;

Visti

- l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco , in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competente per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- il Decreto Legislativo n.112 del 31 marzo 1998 recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali

Attesa la propria competenza ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267;

ORDINA

allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, a partire dalle 12,00 del 21 marzo 2020 fino alla revoca della presente ordinanza:

- 1) il divieto di percorrenza di tutti i sentieri escursionistici del territorio comunale, compresi gli accessi agli stessi;
- 2) la limitazione al raggio di 200 metri dalla residenza o domicilio, e per il tempo strettamente necessario, per l'espletamento dei bisogni fisiologici degli animali d'affezione;
- 3) la chiusura dei parchi nonché il divieto di utilizzo dei giochi e delle attrezzature nei parchi, nelle piazze e vie pubbliche ;
- 4) il divieto di utilizzo delle panchine su tutte le aree pubbliche del territorio comunale;
- 5) il divieto di attività sportiva in luogo pubblico, oltre il limite di metri 200 dalla propria abitazione, residenza o domicilio, evitando in ogni caso assembramenti e mantenendo comunque la distanza di almeno un metro tra le persone.
- 6) di chiudere all'utenza i Cimiteri, al fine di evitare assembramenti di persone. L'ingresso sarà consentito, fino a diversa disposizione, solo per le tumulazioni programmate alla presenza di un numero ristretto di persone e sempre nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale.

AVVERTE

che il mancato rispetto della presente Ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267, nonché la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ex art. 650 del C.P. per l'inottemperanza ai precetti stabiliti dai DPCM citati in premessa e volti al contenimento, al contrasto ed alla diffusione del virus COVID 19.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che viene trasmessa:

- alla Prefettura di Genova;
- alla Questura di Genova;
- al Commissariato di P.S. di Chiavari;
- alla Stazione dei Carabinieri di Lavagna;
- alla Brigata Guardia di Finanza di Chiavari;
- alla Stazione Carabinieri Forestale di Lavagna
- al Responsabile Polizia Locale Unione Le Valli dell'Entella nonché al personale della sede territoriale di Ne.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.



IL SINDACO

Francesca Garibaldi